



COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

(Provincia di Trento)

Nave San Rocco, il 26.08.2010

Protocollo numero 4488 /I.8.5

DECRETO DEL SINDACO

numero 4 dd. 26 agosto 2010

OGGETTO: L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. Delega di funzioni gestionali al Sig. Carlevaris Carlo, collaboratore amministrativo, cat. C livello evoluto.

Il giorno ventisei agosto duemiladieci alle ore dodici nel Municipio, visti gli atti di ufficio, il SINDACO pro tempore,

EMANA

il decreto in oggetto.

ASSISTE LA SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CLAUDIA VISANI

Il Sindaco
- Ugo Garzetti -

IL SINDACO

Preso atto che in data 30 gennaio 2005 è entrata in vigore la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 7 recante "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali" che ridisegna un nuovo equilibrio nei rapporti tra organi politici e struttura burocratica. L'articolo 36 comma 1 del DPR n. 01.02.2005 n. 2/L attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della Giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione al comma 4 prevede che per i Comuni privi di figure dirigenziali tutte le disposizioni contenute nell'articolo si riferiscono al Segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta; il regolamento organico di questo comune disciplina la materia titolo XX e all'articolo 239 prevede che:

"Nel rispetto del principio di separazione di gestione, di cui agli artt. 4 e 21 della legge regionale n.1/93 e dell'art.18 c.101 della legge regionale n. 10/98, potranno essere attribuite alcune delle seguenti funzioni alle figure direttive del Comune e comunque a figure professionali non inferiore alla categoria C, livello base, qualora le stesse non siano già attribuite dalla legge e dai regolamenti al Segretario comunale:

- a) la presidenza delle commissioni di gara;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto;
- c) la stipula dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, nonché le ordinanze;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- h) gli atti delegati dal Sindaco in base allo statuto o ai regolamenti."

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni) il quale stabilisce che *"sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione"*;

Osservato che la disposizione di cui sopra fa rivivere tutte le norme di livello legislativo statali, regionali e provinciali che attribuiscono al sindaco la competenza ad adottare atti amministrativi gestionali;

Dato atto che la nuova normativa regionale sopprime tutte le disposizioni comunali (statuto, regolamenti, atti ricognitivi di Giunta) in contrasto con la medesima;

Richiamata in proposito la deliberazione della Giunta Comunale numero 54 di data 17 maggio 2005, dichiarata immediatamente eseguibile, confermata nei contenuti con deliberazione numero 11 di data 23 gennaio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva, con la quale è stata operata la devoluzione degli atti di competenza del segretario comunale e sono stati individuati gli atti di natura gestione attribuiti al personale dipendente in attuazione dell'articolo 36 commi 1, e 2 DPRReg 1/02/2005 n. 2/L;

Ricordato che il giorno 16 maggio 2010 si sono svolte per il Comune di Nave San Rocco le elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale e che le precedenti deleghe sono da considerarsi decadute fatta salva la disposizione dell'articolo 241 del regolamento organico del personale che prevede espressamente che il Sindaco, entro 180 giorni dalla propria elezione, provvede ad attribuire gli incarichi di direzione e l'attribuzione di funzioni dirigenziali, la cui durata alla scadenza si intende prorogata fino a nuovo incarico;

Richiamato l'articolo 30 dello statuto del Comune di Nave San Rocco, che attribuisce alla competenza del Sindaco gli atti di natura tecnico gestionale a lui espressamente rimessi dalla legislazione vigente e, qualora non espressamente vietato dalla legge, la competenza a:

- a. rilasciare le autorizzazioni;
- b. adottare le ordinanze;
- c. stipulare gli accordi ed i contratti;
- d. adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e. adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti;

Prevede il comma 2 dell'articolo 30 dello statuto che gli atti attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione possono essere delegati ad Assessori, al Segretario comunale, a Funzionari o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega;

Visti:

- il DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige;
- il DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige;
- il DPRReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPRReg 1 febbraio 2005 n. 4/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige;

Il Sindaco
- Ugo Garzetti -

Tenuto conto delle esigenze di speditezza e celerità dei procedimenti amministrativi e del più complessivo buon funzionamento dell'apparato burocratico comunale, in vista del soddisfacimento degli interessi della popolazione;

Considerato che il precedente assetto delle competenze ha dato buoni risultati e che pertanto vi sono ragioni di efficienza ed efficacia a favore dell'esercizio del potere di delega delle funzioni ora spettanti al Sindaco, nei casi previsti dalla normativa sotto specificata, con l'attribuzione di alcune delle funzioni in capo al funzionario in oggetto;

Sentita la Segretario comunale;

DECRETA

1. ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della L.R. 7/2004 e dell'articolo 30 del vigente statuto comunale sono delegate al dipendente del Comune di Nave San Rocco Sig. Carlevaris Carlo, collaboratore amministrativo, cat. C livello evoluto le seguenti funzioni proprie:
 - a sottoscrizione, in rappresentanza dell'Amministrazione, dei contratti in cui il segretario comunale vi svolge funzioni di ufficiale rogante se sono impossibilitati a farlo, per assenza o impedimento temporaneo, i responsabili degli uffici già titolari di delega o nei casi in cui le competenze alla trattazione degli atti non siano attribuibili ad altro ufficio comunale;
2. il funzionario dovrà attenersi, nell'esercizio delle funzioni delegate, alle direttive che gli saranno impartite;
3. la durata della delega conferita con il presente decreto è stabilita nel mandato amministrativo e si intende prorogata fino al conferimento di nuova delega, per una durata massima di 180 giorni salvo revoca anticipata. Qualsiasi modifica, attribuzione, o revoca delle delega deve avvenire con atto scritto;
4. dispone l'invio di copia del presente decreto:
 - all'interessato, per l'esercizio delle attività delegate con la presente;
 - all'Ufficio di ragioneria per la conservazione nel fascicolo personale.